

Milano



Comune
di Milano

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PREVISTA DALL'ARTICOLO 14,
COMMA 5, DEL REGOLAMENTO REGIONALE
1/2004 NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI
ASSEGNAZIONE IN DEROGA E ATTRIBUZIONE
ALLA MEDESIMA DELLE COMPETENZE DI CUI
ALL'ARTICOLO 34, COMMA 8, DELLA LEGGE
REGIONALE 27/2009**

indice

ARTICOLO 1 (fonti legislative)	Pag. 3
ARTICOLO 2 (ambito di applicazione)	Pag. 3
ARTICOLO 3 (competenze)	Pag. 3
ARTICOLO 4 (pareri)	Pag. 4
ARTICOLO 5 (verifiche preliminari)	Pag. 4
ARTICOLO 6 (istituzione, composizione e nomina)	Pag. 5
ARTICOLO 7 (funzionamento)	Pag. 7
ARTICOLO 8 (criteri di valutazione delle domande di deroga)	Pag. 8
ARTICOLO 9 (termini del procedimento)	Pag. 9
ARTICOLO 10 (programmazione delle assegnazioni per stato di necessità)	Pag. 9
ARTICOLO 11 (poteri di autoregolazione)	Pag. 9
ARTICOLO 12 (protezione dei dati personali)	Pag. 10

ARTICOLO 1 (fonti legislative)

1.1 Il presente Regolamento è adottato in applicazione di quanto previsto dal 5° comma art. 14 Regolamento Regionale n. 1/2004 "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche e integrazioni, nonché in applicazione di quanto previsto dal comma 8 art. 34 della Legge Regionale n. 27/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica".

ARTICOLO 2 (ambito di applicazione)

2.1 Il presente regolamento si applica alle assegnazioni di tutti gli alloggi del patrimonio di cui all'articolo 1 commi 2, 3, 5 e 5bis del R. R. 1/2004 e ss. mm. nonché di tutti gli alloggi di proprietà di enti e società indicati dalla legge 25 febbraio 1980, n. 25, destinati a coloro nei cui confronti sia in essere una procedura esecutiva di sfratto, così come previsto dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 e dalla legge 8 febbraio 2001, n. 21.

ARTICOLO 3 (competenze)

3.1 La Commissione consultiva prevista dall'articolo 14, comma 5, del Regolamento Regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (nel seguito R. R. 1/2004) recante i "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" esprime pareri, obbligatori e non vincolanti, relativamente a:

- a). assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in deroga alla graduatoria;
- b). assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in deroga ai requisiti;
- c). bandi speciali finalizzati al mix abitativo;
- d). situazioni di morosità di inquilini sfrattati da alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera h) del R. R. 1/2004.

3.2 La Commissione verifica anche lo stato di necessità dei nuclei familiari al fine dell'assegnazione di alloggi del patrimonio non destinato all'edilizia residenziale pubblica, a seguito di accertamento effettuato dall'autorità giudiziaria o dai servizi Sociali del Comune, come previsto dall'articolo 34, comma 8, della L. R. 27/2009.

3.3 I pareri devono essere adeguatamente motivati.

ARTICOLO 4 (pareri)

4.1 La Commissione consultiva esprime:

- parere sulle assegnazioni in deroga alla graduatoria previste dall'articolo 14, R. R. 1/2004, motivato rispetto alla sussistenza delle condizioni necessarie, previste alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 di tale articolo, e alle ragioni di urgenza che legittimano l'assegnazione nonché sui relativi ricorsi in opposizione;
- parere sulle assegnazioni in deroga ai requisiti di accesso all'e.r.p. previste dall'articolo 15, R. R. 1/2004, motivato rispetto alla sussistenza delle condizioni necessarie previste alle lettere a) e b) del comma 1 di tale articolo nonché sui relativi ricorsi in opposizione;
- parere preventivo all'approvazione dei bandi speciali finalizzati al mix abitativo, con particolare riferimento a categorie e composizione dei nuclei familiari in relazione agli obiettivi di diversificazione e rigenerazione sociale indicati dall'Amministrazione comunale;
- parere preventivo alla verifica dei requisiti di accesso all'e.r.p., ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera h) del R. R. 1/2004, in relazione alle situazioni di difficoltà nel pagamento dei canoni e dei servizi che hanno determinato sfratti da alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- parere sulle assegnazioni di cui all'art. 34, comma 8, L. R. 27/2009, motivato rispetto alla sussistenza dello stato di necessità accertato dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali dell'Amministrazione nonché sui relativi ricorsi in opposizione.

ARTICOLO 5 (verifiche preliminari)

5.1 E' condizione necessaria per le assegnazioni in deroga alla graduatoria di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da verificare preliminarmente alla valutazione della Commissione, il possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

5.2 Relativamente alle assegnazioni in deroga alla graduatoria, le verifiche di cui al precedente comma sono istruite dall'ufficio competente a seguito di domanda presentata con le modalità previste per l'attribuzione dell'indicatore ISBARC, come definito dal R. R. 1/2004, e al suo inserimento nel sistema informatico regionale.

5.3 La domanda dovrà contenere la documentazione utile ai fini della valutazione dell'assegnazione in deroga, la motivazione della richiesta, la descrizione della situazione abitativa e la descrizione della condizione di urgenza.

5.4 Al fine di evitare casi di emergenza sociale, le domande saranno esaminate, ove possibile, all'inizio della procedura di esecuzione.

5.5 Le domande presentate tempestivamente relative alle condizioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) del R. R. 1/2004 saranno esaminate in ordine cronologico, purché sia già decorso il termine di rilascio fissato dal giudice.

5.6 Sono condizioni necessarie per l'assegnazione di alloggi del patrimonio non destinato all'edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 34, comma 8, della L. R. 27/2009:

- il possesso, da parte del nucleo familiare, dei requisiti economico-patrimoniali di cui all'allegato 1, parte III, punto 6, lettera a) (limite ISEE-erp per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica a canone sociale) e punto 7 (limite patrimoniale per l'accesso) del R. R. 1/2004;
- lo stato di necessità del nucleo familiare accertato da parte dell'Autorità giudiziaria o dei Servizi sociali;
- *la verifica da parte degli Uffici comunali di inesistenza di rapporti e segnalazioni da parte dell'Ente gestore o della Vigilanza Urbana riguardo a pratiche illecite, atti contro il patrimonio pubblico, come da art. 18 del Regolamento Regionale 1/2004 e sue modificazioni.*

ARTICOLO 6 (Istituzione, composizione e nomina)

6.1 È istituita una Commissione che integra le funzioni e le competenze di cui al comma 5 dell'art. 14 del R. R. 1/2004 e quelle della Commissione prevista dall'art. 34, comma 8, della L. R. 27/2009.

6.2 La Commissione Consultiva indicata al comma 1 è composta da esperti in materia abitativa secondo il seguente criterio:

- a. 3 esperti in tema di casa indicati dalla maggioranza consiliare, uno dei quali designato per la funzione di Presidente della Commissione;

- b. 2 esperti in tema di casa indicati dalla minoranza consiliare, uno dei quali assume la funzione di Vice Presidente della Commissione;
- c. 1 esperto in tema di servizi sociali, individuato all'interno dell'Amministrazione;
- d. 1 esperto in tema di sicurezza, individuato all'interno dell'Amministrazione;
- e. 1 esperto in tema di casa, individuato all'interno dell'Amministrazione;
- f. 3 esperti in tema di casa, indicati dalle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e assegnatari;
- g. 1 esperto in tema di casa e procedure relative all'edilizia residenziale pubblica, indicato da Aler Milano.

Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente, [...]

Un dipendente del Settore comunale competente alle assegnazioni di alloggi svolge le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto.

6.3 La designazione dei membri della Commissione indicati alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo viene formalizzata per iscritto da maggioranza e minoranza in seno alla conferenza dei Capigruppo Consiliari affinché sia trasmessa al Direttore Centrale Casa; la designazione dei membri di cui alle lettere c), d) ed e) è effettuata dai rispettivi Direttori Centrali dei Settori del Comune ivi citati, mentre per quelli indicati alle lettere f) ed g) provvedono rispettivamente le Associazioni Sindacali di Categoria e l'Aler. La competenza alla nomina della Commissione è in capo al Direttore Centrale Casa. Le designazioni effettuate devono essere corredate dal curriculum degli esperti e devono essere trasmesse entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta di designazione. Se i soggetti proponenti non effettuano la designazione entro tale termine, il Direttore Centrale Casa, sentito il Direttore Generale, provvede direttamente alla nomina di esperti, scelti anche tra tecnici dell'Ente.

6.4 Qualora il numero dei componenti indicati dalle diverse Associazioni Sindacali di Categoria risulti superiore a quello dei posti disponibili, si adatterà il criterio della maggiore rappresentatività, da accertarsi nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

6.5 I componenti esterni e di nomina consiliare che senza giustificato motivo non siano intervenuti a tre sedute consecutive, decadono automaticamente dall'incarico.

6.6 La Commissione resta in carica sino alla scadenza del mandato del Sindaco nonché per gli ulteriori sei mesi decorrenti da detto termine.

6.7 Per la partecipazione alla Commissione *di membri esterni non dipendenti pubblici* è erogato il solo gettone di presenza pari a € 25 per un'unica seduta giornaliera, come disposto dall'art. 8, [...] L.122/2010 e non sarà riconosciuto alcun rimborso spese.

6.8 La liquidazione del gettone di presenza è ammessa nei confronti dei Commissari che presenzino almeno 60 minuti dall'inizio della seduta e, comunque, con una partecipazione alla Commissione per almeno metà del tempo della seduta.

ARTICOLO 7 (funzionamento)

7.1 La Commissione è convocata dal Presidente.

7.2 La Commissione si riunisce secondo le esigenze e l'ordine del giorno stabilito dal Presidente, sulla base di appositi elenchi predisposti dal competente settore. L'ordine del giorno sarà predisposto:

- nel caso di sfratti, secondo l'ordine determinato dalla concessione della forza pubblica per l'esecuzione dell'escomio;
- per tutti gli altri casi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- per la verifica dello stato di necessità di cui all'articolo 34, comma 8, della L. R. 27/2009, sia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che in relazione ai programmi di cui al successivo articolo 10.

Nel caso di calamità naturali o di eventi imprevisti che determinano l'inagibilità degli alloggi, riconosciuta con provvedimento della competente autorità, l'esame avverrà in occasione della prima seduta utile di Commissione.

Tutte le domande presentate sono sottoposte al parere della Commissione per le valutazioni di merito. La Commissione può derogare all'ordine cronologico delle domande con decisione motivata da assumersi a maggioranza dei presenti.

7.3 Ogni membro della Commissione ha diritto di intervenire per "mozione d'ordine" in relazione all'ordine dei lavori o al modo in cui sia posta o dibattuta una questione o si intenda procedere alla votazione. Sull'ammissibilità o meno della mozione delibera la Commissione.

7.4 Sull'istanza in esame o sull'argomento in discussione, il Presidente dà la parola ai Commissari che ne abbiano fatto richiesta secondo l'ordine di prenotazione, fatta avvertenza che ha comunque la precedenza chi ha chiesto la parola per "mozione d'ordine".

7.5 Gli interventi devono essere brevi e devono riguardare unicamente le domande, le proposte o gli argomenti in discussione.

7.6 I pareri sono espressi a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

7.7 In caso di assenza del Presidente e del Vice-Presidente ed in presenza del numero legale, la seduta è presieduta dal Commissario che, tra i componenti presenti, sia più anziano per età anagrafica.

7.8 I verbali delle sedute sono tenuti dal Segretario e restano a disposizione dei componenti della Commissione per la consultazione.

ARTICOLO 8 (criteri di valutazione delle domande di deroga)

8.1 La valutazione della Commissione, relativamente alle assegnazioni in deroga, deve seguire i seguenti criteri:

- a. eccezionalità delle condizioni del nucleo familiare richiedente – per le quali risulti già attribuito o attribuibile il punteggio – che, integrando gli estremi di gravità ed urgenza tali da giustificare il ricorso alla deroga, devono consentire di sopravanzare le domande collocate in posizione più favorevole in graduatoria;
- b. nel caso di rilascio forzoso dell'alloggio, che gli sfratti per inadempimento contrattuale (es. morosità) conseguano a fatti o eventi atti a giustificare l'insorgenza;
- c. nel caso di situazioni di disagio sociale, che le stesse trovino riscontro in un'adeguata documentazione che comprovi lo stato di bisogno e/o di fragilità del nucleo familiare.

ARTICOLO 9 (termini del procedimento)

9.1 Il termine di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della Legge 241/90 e ss. mm., per l'espressione del parere da parte della Commissione Consultiva richiesto per l'assegnazione di alloggio e.r.p. in deroga alla graduatoria (art. 14, comma 1, R. R. 1/2004) e in deroga ai requisiti (art. 15, comma 1, R. R. 1/2004) è pari a 90 giorni.

9.2 I termini dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente possono essere sospesi o interrotti secondo quanto stabilito dall'art. 7 della Legge n. 241/90 e ss. mm.

ARTICOLO 10 (programmazione delle assegnazioni per stato di necessità)

10.1 L'assegnazione di alloggi del patrimonio non destinato all'edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 34, comma 8, della L. R. 27/2009, avviene [...] in attuazione di specifici programmi dell'Amministrazione.

10.2 I programmi di cui al precedente comma sono definiti dall'organo competente relativamente a singoli stabili o ad insiemi di stabili, anche al fine di consentire l'assunzione dei provvedimenti regionali di esclusione di parte del patrimonio abitativo comunale dall'ambito di applicazione del R. R. 1/2004, come previsto dall'articolo 26, comma 1, di tale regolamento.

10.3 [...]

ARTICOLO 11 (poteri di autoregolazione)

11.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni della normativa regionale e delle disposizioni statali in materia e, purchè non in contrasto con le stesse, *la Commissione può provvedere a una raccolta dei pareri a cura del Segretario della stessa.*

ARTICOLO 12 (protezione dei dati personali)

12.1 Al sensi dell'art. 30 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al decreto legislativo n. 196/2003, i componenti la Commissione Consultiva (e gli eventuali supplenti) tratteranno i dati personali - di cui verranno a conoscenza in ragione della nomina - in qualità di incaricati, attenendosi a tali fine alle istruzioni impartite dal Responsabile del trattamento.